

Prot. n. 161443

Padova, 9 dicembre 2016

ATTO n.3

Oggetto: Rinnovo del Consiglio Provinciale – Indicazioni sulle modalità per la presentazione delle candidature e delle liste.

#### L'UFFICIO ELETTORALE

**RICHIAMATE** le disposizioni relative al procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale contenute nella Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alla Legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014, n. 35/2014 e n. 38/2014;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 153 del 23/11/2016 con il quale sono state indette - per il giorno 8 gennaio 2017 - le elezioni del Consiglio Provinciale di Padova;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia reg. n. 154 del 23/11/2016 con il quale è stato costituito l'Ufficio Elettorale per le elezioni in parola;

VISTI gli atti n. 1 e n. 2 dell'Ufficio Elettorale;

**DATO ATTO** che il numero degli aventi diritto al voto (costituenti il corpo elettorale attivo) è pari a n. **1.284** e che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale non deve essere inferiore a n. **65** (almeno il 5% degli aventi diritto al voto).

Tutto ciò premesso,

## FORNISCE LE SEGUENTI INDICAZIONI

# Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alla carica di Consigliere Provinciale viene effettuata sulla base del modello pubblicato nell'apposita sezione Elezioni Consiglio Provinciale della home page del sito istituzionale. La dichiarazione deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature.



# Soggetti sottoscrittori della lista

- 1) sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali (Sindaci e Consiglieri Comunali in carica) come individuati con l'atto n.1 dell'Ufficio Elettorale;
- i candidati Consiglieri non possono sottoscrivere la propria o altre liste di candidati alla medesima carica;
- nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere Provinciale;
- 4) per ogni sottoscrittore va indicato nome, cognome, luogo e data nascita, il comune appartenente al territorio della provincia nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale) e gli estremi di un documento di identificazione in corso di validità;
- 5) la firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi paragrafo successivo).

## Autenticazione delle sottoscrizioni

In allegato al presente Atto, per formarne parte integrante, sono state redatte delle note da osservarsi per l'autenticazione delle sottoscrizioni delle candidature e delle liste.

# Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

- Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
- I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

Provincia di Padova Ufficio Elettorale

 Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile, come indicato nella modulistica.

Soggetti che possono presentare una lista presso l'Ufficio Elettorale

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati può essere effettuata da uno dei candidati designato alla carica di Consigliere Provinciale o da soggetto, delegato dai sottoscrittori la lista, indicato nell'apposita modulistica.

Rappresentanti di lista

Possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale.

Non è previsto alcun *quorum* di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

Il presente atto viene pubblicato nella sezione "Elezioni Consiglio Provinciale" al link in home page del sito istituzionale.

> Il Segretario Generale Responsable Ulticio Elettorale Dottissa Stefania Malparte



#### ALLEGATO ALL'ATTO N.3 DEL DELL'UFFICIO ELETTORALE

#### L'AUTENTICAZIONE IN GENERALE

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

### CONTENUTI DELL'AUTENTICAZIONE

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

#### SOGGETTI COMPETENTI ALL'AUTENTICAZIONE

La Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1 recita:

"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

### Si precisa che:

- Gli <u>amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco</u> possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I <u>Consiglieri Comunali</u> (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni, fermo restando il requisito della territorialità di cui sopra;
- I <u>Consiglieri Provinciali</u> che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia, possono effettuare le autenticazioni, anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia può autenticare firme.

### **AVVERTENZA**

Il soggetto autorizzato ad autenticare NON può autenticare la propria sottoscrizione.